



CITTA' DI TORINO  
CIRCOSCRIZIONE 10  
MIRAFIORI SUD

11.5  
mecc. n. 2014-04230/010  
IL DIRIGENTE DI AREA  
Dr. Paolo CAMERA

Prot. 4817/4.80.1

Torino, 28 MAG. 2012

Al Presidente dell'A.S.D.  
Nizza Millefonti 2001  
Sig. Giuseppe BIVONA

e pc. All'Assessore ai Servizi Civici  
Sistema Informativo - Sport  
Dott. Stefano GALLO

e pc. Al Vice Direttore Generale  
Servizi Amministrativi  
Dott. Giuseppe FERRARI

e pc. Al Direttore di Divisione  
Sport e Tempo Libero  
Dott.ssa Elisabetta DE NARDO

OGGETTO: Concessione impianto sportivo Robaldo. — Gravi inadempimenti obblighi in convenzione. Insufficienza elementi documentali prodotti. Contestazioni.

Con lettera n. prot. 8704/4.9.1 del 2 settembre 2011 si richiedeva a codesta Spett. Associazione una relazione documentata riguardante l'andamento del programma delle opere previsto dalla convenzione tra la Città di Torino e l'ASD Nizza Millefonti per la gestione ventinovennale dell'impianto sportivo "Robaldo". In occasione di incontro chiarificatore da voi richiesto e tenutosi in data 5.12.2011, si constatava la mancata realizzazione delle opere previste. Si richiedeva da parte della Circoscrizione 10 esaustiva documentazione sull'entità delle opere parzialmente compiute e un significativo dimostrazione di impegno in ordine alla messa in atto di un piano di rientro di pari valore ed entità rispetto alle opere mancanti dal piano originario. Opere mancanti che, ad ogni ben vedere, costituiscono la maggior parte, per valore e quantità, di quelle previste.

Pervenuta infine in data 13 febbraio 2012, la vostra relazione è stata oggetto di attento esame, ad esito del quale essa risulta carente in ordine alle prove documentali richieste, generica in ordine alla eventualità di nuovi investimenti, lacunosa e reticente in ordine a specifiche richieste di chiarimento rivoltevi.

Dall'analisi della suddetta relazione si evince peraltro la sostanziale ammissione dell'inottemperanza da parte del concessionario, sia in ordine agli interventi previsti nel progetto



Responsabile Impianti Sportivi  
DI BENEDETTO Michele

approvato, sia in relazione all'assenza assoluta di riscontri documentali, non solo precedenti all'anno 2003 (data dell'incendio che avrebbe distrutto la documentazione di archivio) ma anche dal 2003 ad oggi, che forniscano prova di interventi significativi svolti, seppure parzialmente, nella linea originariamente prevista dal progetto.

A nulla rileva poi il fatto che una soluzione progettuale da Voi predisposta abbia ottenuto una pronuncia di diniego da parte dei competenti uffici comunali poiché, a parte il pregiudiziale rilievo che il concessionario ha l'onere di predisporre soluzioni progettuali edilizie conformi agli strumenti urbanistici vigenti, il concessionario avrebbe dovuto, comunque, farsi carico di rimodulare soluzioni tecniche progettuali conformi, ed equivalenti per valore, da proporre alla Civica Amministrazione.

Occorre a questo punto ricordare che la Convenzione originaria prevedeva la realizzazione di opere e migliorie per un ammontare di Lire 1.710.000.000 a carico del concessionario; e che, a fronte di un tale impegno economico, veniva concessa una durata di 29 anni e un canone forfettario annuo di € 39,00. Un corrispettivo che non si esita a definire simbolico, e che trovava la sua *ratio* esclusivamente in relazione alla previsione di adeguati interventi edilizi, del tutto o in massima parte inadempiti.

La stessa relazione, nell'elencare i lavori svolti, fa riferimento a opere realizzate per un ammontare oscillante tra i 300.000 € e i 350.000 €. Ora: pur tralasciando il fatto che la natura delle opere citate le farebbe rientrare più sotto la categoria della manutenzione che sotto la categoria degli investimenti; e pur non considerando che tali valori stimati non risultano accompagnati e comprovati da perizie, documenti contabili e fiscali, come peraltro la relazione si impegnava a fare e che ad oggi non risultano pervenute; risulta evidente che la quantità delle spese dichiarate risulti decisamente inferiore (meno della metà) di quanto contrattualmente definito.

Va da sé che l'Amministrazione, nell'individuare il concessionario, commisurando durata e entità della convenzione, ha tenuto conto in modo essenziale del complesso dei lavori e investimenti che la società si era assunta di realizzare nei tempi indicati e che, stante il tempo trascorso, l'inadempimento sin qui protratto, non può che essere considerato di grave entità.

Nell'incontro sopra citato si chiedeva peraltro a codesta associazione di voler produrre valida documentazione autorizzatoria in ordine alla presenza nell'impianto di antenna per telefonia cellulare, unitamente a chiarimenti sulla natura contrattuale ed economica della medesima installazione. La relazione pervenuta non fa cenno all'argomento e, in assenza di chiarimenti, si ritiene configurabile un "uso diverso della cosa concessa" espressamente vietato dalla convenzione.

Ci si trova pertanto costretti, ai sensi e per gli effetti dell'art 22 del vigente Regolamento Impianti Sportivi (295) a diffidare formalmente la Signoria Vostra, alla luce dei gravi e reiterati inadempimenti in violazione della convenzione, con riserva di aggiudicazione delle penali previste all'art. 22 comma 1 del citato Regolamento.

Nel caso, come asserito verbalmente e appena accennato in relazione, si manifesti l'intenzione, da parte dell'ASD Nizza Millefonti, di procedere a una seria riformulazione progettuale esecutiva di opere per un impegno economico adeguato, si chiarisce fin da subito che la stessa dovrà essere corredata da idonea garanzia fideiussoria, nella misura del 10%, generalmente applicato, dell'importo dei lavori a suo tempo previsti in convenzione, da produrre agli uffici entro 15 gg. dal ricevimento della presente. In tal caso si potrà procedere ad una nuova valutazione da parte degli organi preposti.



Si comunica però che in difetto di tale garanzia, si dovrà procedere, ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Regolamento citato, alla trasmissione ai competenti uffici per l'adozione della revoca della convenzione, con preavviso di 3 mesi, e con il conseguente obbligo di rilascio degli impianti da parte della Signoria Vostra.

Tale revoca si rende doverosa sia per la sussistenza di gravi inadempienze relative all'attuazione di opere e investimenti pianificati in sede di concessione, sia per il carattere lucrativo di contratti di utilizzo per il ripetitore, che avrebbe dovuto costituire oggetto di autorizzazione formale dei competenti uffici e che costituisce uso difforme della struttura.


Nell'attesa di eventuali controdeduzioni, purchè debitamente accompagnate da garanzia fideiussoria, come sopra indicata, si sottolinea l'esigenza del rigoroso rispetto dei termini indicati, non prorogabili, con riserva di ogni ragione ed azione, prevista e consentita dalle vigenti normative.

Distinti saluti.


IL COORD. DELLA V^ COMMISSIONE  
Alessandro NUCERA



IL DIRETTORE  
Dott. Luca PALESE



IL PRESIDENTE  
Marco NOVELLO



DBN/2012DiFiNizzMill

